

## Edizione di lunedì 19 Ottobre 2020

### EDITORIALI

**Nuovo appuntamento oggi alle 9 con Euroconference In Diretta**  
di Sergio Pellegrino

### ADEMPIIMENTI

**Trasmissione dei dati per la precompilata limitata alle spese tracciate**  
di Lucia Recchioni

### ENTI NON COMMERCIALI

**Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – I° parte**  
di Guido Martinelli

### CRISI D'IMPRESA

**La procedura di liquidazione controllata nel Codice della crisi**  
di Francesca Dal Porto

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Le spese di marketing locale restano a carico del distributore**  
di Fabio Landuzzi

## EDITORIALI

### **Nuovo appuntamento oggi alle 9 con Euroconference In Diretta**

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

## **AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Oggi alle 9 appuntamento con la **17esima puntata** di *Euroconference In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** spazio innanzitutto alle **novità normative**, di **prassi** e alla selezione delle **pronunce della Cassazione** della scorsa settimana.

A **livello normativo**, da segnalare **tre provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate**: il primo concernente la **modifica del modello per la comunicazione degli interventi legati alle agevolazioni edilizie**, gli altri due, di venerdì, invece riguardano la **comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata**.

Ma l'intervento più importante è sicuramente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale martedì scorso della **legge di conversione del decreto agosto**, il D.L. 104 del 14 agosto.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, da segnalare **una circolare**, la [n. 26/E del 15 ottobre](#) con la quale l'Agenzia delle Entrate si è occupata delle modifiche al regime Iva apportate dal Decreto Rilancio per i beni "sanitari" funzionali a fronteggiare l'emergenza Covid-19, **due risoluzioni e 17 risposte ad istanze di interpello**.

I nostri approfondimenti nella parte di aggiornamento saranno però tutti incentrati sulle **principalì misure del decreto agosto**.

Ci soffermeremo innanzitutto sulla disposizione che introduce la **facoltà** per le imprese di **sospendere gli ammortamenti** di immobilizzazioni materiali e immateriali, non effettuando l'imputazione fino al 100% della quota di ammortamento (nel senso che la mancata imputazione può essere anche parziale e non necessariamente integrale).

La peculiarità della scelta del legislatore è stata quella di consentire comunque la **deduzione da un punto di vista fiscale della quota di ammortamento non imputata a conto economico**, con la necessità però di stanziare la **relativa fiscalità differita**.

Poi andremo ad analizzare le **importanti modifiche** che il **decreto agosto** ha apportato alla **disciplina del superbonus**: in particolare la “nuova” **definizione di accesso autonomo dall'esterno** per l’individuazione delle unità funzionalmente indipendenti e le **disposizioni di favore per i condomini**, non soltanto con l’introduzione di **quorum agevolati** per la deliberazione dei lavori, ma anche con modalità “rassicuranti” per l’asseverazione dei lavori sulle parti comuni condominiali.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni si occuperà della **compilazione del modello 770**, mentre nella **sessione di approfondimento Roberto Bianchi** ci parlerà del **regime premiale ISA**.

Nell’ambito della sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo la questione, rilevante, della **cumulabilità delle diverse agevolazioni edilizie**, facendo anche un caso pratico per evidenziare le **interessanti (e irripetibili) possibilità che possono incentivare la decisione di ristrutturare in modo radicale un immobile**.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**, il dott. Stefano Caselli di **Gruppo Finservice** ci darà suggerimenti su come **presentare al meglio le aziende nostre clienti al sistema finanziario**.

Chiuderemo come consuetudine con la **sessione Q&A**, nella quale affronteremo alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati (altri troveranno invece risposta in settimana nell’area dedicata a **Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**).

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l’**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l’accesso all’area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.



## ADEMPIMENTI

### **Trasmissione dei dati per la precompilata limitata alle spese tracciate**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

Un nuovo onere per i contribuenti obbligati a trasmettere i **dati per la dichiarazione precompilata**, quali, a semplice titolo di esempio, **medici, veterinari, soggetti che emettono fatture per servizi funebri, asili nido, ecc.**: i [Provvedimenti n. 329676](#) e [n. 329652](#), pubblicati **venerdì 16 ottobre**, stabiliscono infatti che i dati da trasmettere sono esclusivamente quelli relativi a **spese sostenute con le modalità tracciabili**.

Le nuove previsioni, tra l'altro, trovano applicazione dal **1° gennaio 2020**, e assumono pertanto rilievo anche ai fini dell'individuazione dei **dati da trasmettere per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di pubblicazione dei citati provvedimenti**.

Come noto la **Legge di bilancio 2020** ([articolo 1, comma 679, L. 160/2019](#)) ha introdotto rilevanti novità con riferimento ai **requisiti per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19%** prevista dall'[articolo 15 Tuir](#) e altre disposizioni normative, subordinando la suddetta detrazione al pagamento dell'onere mediante **versamento bancario o postale**, ovvero mediante altri **sistemi di pagamento tracciabili**.

Soggiacciono quindi al nuovo obbligo, tra gli altri, i seguenti **oneri detraibili**:

- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in dipendenza di **prestiti o mutui agrari**,
- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in relazione a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per **l'acquisto dell'unità immobiliare** da adibire ad **abitazione principale** entro un anno dall'acquisto,
- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per la **costruzione dell'unità immobiliare** da adibire ad abitazione principale,
- **compensi pagati per l'intermediazione immobiliare** ai fini dell'acquisto dell'**abitazione principale**,
- **spese sanitarie e spese veterinarie**,

- **spese sostenute per i servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti **sordi** ai sensi della **L. 381/1970**,
- spese sostenute dai **non vedenti per il mantenimento dei cani guida**,
- **spese funebri**,
- **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**,
- **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia** del primo ciclo di istruzione e della **scuola secondaria di secondo grado**,
- spese sostenute in favore di soggetti con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento** (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici**,
- spese sostenute per **l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a conservatori di musica**, istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una PA (dal 1° gennaio 2021),
- **premi per l'assicurazione** avente ad oggetto il **rischio di morte o invalidità permanente** non inferiore al 5%,
- **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** e stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo,
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla **manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate** ai sensi della **1089/1939** e del **D.P.R. 1409/1963**,
- **erogazioni liberali in denaro**, nonché il **valore dei beni ceduti gratuitamente** in base ad apposita convenzione, a favore degli enti individuati dalla norma che svolgono o promuovono **attività di studio**, di ricerca e di documentazione di rilevante **valore culturale e artistico** o che organizzano e realizzano **attività culturali**,
- le **erogazioni liberali in denaro**, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la **realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti**, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo,
- le **erogazioni liberali** in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**,
- le **spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra **5 e 18 anni**, **ad associazioni sportive, palestre, piscine** ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**,
- **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università** ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
- canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da **contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari**, anche da costruire, **da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni** con un **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro** (la detrazione è riconosciuta anche, per importi non superiori

- alla metà di quelli indicati, ai soggetti di età non inferiore a 35 anni),
- **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro,
  - **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica** e universitaria e all'**ampliamento dell'offerta formativa**,
  - **erogazioni liberali** in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,
  - spese sostenute per **l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Le nuove disposizioni, per espressa previsione normativa, interessano anche gli altri oneri, **detrattibili nella misura del 19%, non ricompresi nell'[articolo 15 Tuir](#)**. Rientrano pertanto tra le spese da pagare con strumenti tracciabili, a mero titolo di esempio, anche quelle **sostenute dai genitori di figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per la frequenza dell'asilo nido**.

Sono invece **escluse** dalla disciplina in esame le **spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché quelle sostenute per **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale**.

Tutti i suddetti oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oppure con altri **sistemi di pagamento** di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (ovvero, **bonifico bancario, bollettino bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento tracciabile**).

Con specifico riferimento agli **“altri mezzi di pagamento”** sono intervenute diverse risposte alle istanze di intervento, al fine di **fornire chiarimenti ai contribuenti istanti**: nello specifico, è stata ammessa la possibilità di pagare le spese tramite un'applicazione che si **appoggia su un conto corrente (risposta all'istanza di intervento n. 230 del 29.07.2020)**, mentre sono state **escluse altre modalità che non utilizzano i sistemi individuati dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) ([risposte n. 180 dell'11.06.2020](#) e [n. 247 del 05.08.2020](#))**.

Con la recente [risposta all'istanza di intervento n. 431 del 02.10.2020](#) è stato tra l'altro chiarito che la **carta di credito** può essere utilizzata anche per **pagare le spese detraibili** riferite al coniuge per le quali sussiste **l'obbligo di tracciabilità**, mantenendo quindi il **diritto alla detrazione**, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal **soggetto intestatario il documento di spesa** (circostanza che, nel caso in esame, è stata ritenuta supportata dalla **cointestazione del conto corrente** sul quale era stata emessa la carta di credito).

Sotto il profilo degli **obblighi di produzione documentale** da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato e di conservazione, per la **successiva produzione all'Amministrazione finanziaria**, il contribuente deve fornire **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con**

**PagoPA.** In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore** delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i **provvedimenti** pubblicati venerdì scorso prevedono che:

- i **dati delle spese sanitarie e veterinarie** forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale) **sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili** ([Provvedimento prot. n. 329676/2020](#)),
- i **dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all'Anagrafe Tributaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con **strumenti tracciabili** ([Provvedimento prot. n. 329676/2020](#)).

**Il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata** sarà quindi onerato dall'obbligo di **verificare se le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili**, provvedendo alla comunicazione dei soli **importi detraibili alla luce della riformata disciplina**: l'eventuale **trasmissione di somme non detraibili**, pertanto, potrebbe esporre il contribuente a sanzioni, che, lo si ricorda, in caso di **errata trasmissione dei dati, ammontano ad euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000** ([articolo 3 D.Lgs. 175/2014](#)).

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – I° parte***

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il nostro legislatore, ormai quasi quarant'anni fa, sulla spinta di un Pretore di Milano che aveva bloccato il c.d. “**calcio mercato**”, ritenendola attività in contrasto con le allora vigenti norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori, con la **Legge 91/1981** ha iniziato a confrontarsi con le **difficoltà connesse all'inquadramento del lavoro sportivo all'interno delle fattispecie codistiche del lavoro subordinato** ([articolo 2094 cod. civ.](#)) e **del lavoro autonomo** ([articolo 2222 cod. civ.](#)).

Tant’è che il disegno di legge originario aveva inquadrato tali prestazioni come “**autonome**”; il testo finale, invece, **approvato dal Parlamento**, come è noto, ha stabilito **per gli atleti una presunzione di lavoro subordinato**, fatte salve alcune residuali fattispecie, inquadrature come **lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, analiticamente elencate dal legislatore. La differenza tra le due venne individuata non tanto dalla **subordinazione gerarchica** quanto dalla **intensità della prestazione**.

Inoltre, pur considerandolo lavoro subordinato, **il legislatore ha escluso per lo sport professionistico l'applicazione di una serie di istituti previsti tra gli altri dallo statuto dei diritti dei lavoratori, tipici del lavoro subordinato (tra cui il famoso articolo 18)**, incompatibili con la natura della prestazione sportiva (si pensi ad esempio alla durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro).

La **L. 91/1981** si pone, pertanto, sicuramente come “**legge speciale**” ma inquadra i lavoratori a cui si applica, sia pure con molteplici specialità, nell’ambito delle categorie generali del **lavoro subordinato** e, in via residuale, **autonomo**.

Se, nei desiderata originari, vi era sicuramente l’idea di far rientrare tutte le attività sportive onerose nel campo di applicazione di tale legge, presto ci si rese conto che **la normativa approvata, redatta secondo le esigenze specifiche del mondo del calcio, con grandi difficoltà si**

**sarebbe potuta applicare ad altre discipline** (oggi hanno un settore professionistico, oltre al calcio, solo **basket, ciclismo e golf**).

Su queste intervenne il legislatore fiscale che, prima con la **L. 80/1986** e, poi, successivamente, con la **L. 133/1999**, intervenendo sull'[articolo 67 Tuir](#) che disciplina i redditi diversi, inquadrò la disciplina fiscale dei compensi senza, però, entrare nel merito della **qualificazione civilistica** o, comunque, identificare quale fosse la **“causa” di questo rapporto**.

Ciò ha portato la Suprema Corte a scrivere quanto segue: “.... *Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario ....*” ([Corte di Cassazione, sentenza n. 602/2014](#)).

Questo vuoto normativo portò, come conseguenza che, a partire dal 2000, sui compensi sportivi per attività dilettantistica **non venisse più applicata alcuna ritenuta previdenziale e assicurativa** in potenziale contrasto con la **previsione del secondo comma dell'articolo 38 Cost.**

**In questo quadro si è inserita una giurisprudenza di riferimento assolutamente ondivaga** (con la Cassazione che ha finora privilegiato la tesi della **inapplicabilità della disciplina di esonero** della contribuzione ai soggetti che lavorano nel mondo dello sport dilettantistico: “.. *gli istruttori o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (articolo 67 primo comma lett. m – n.d.r.) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio.* Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile **all'assunzione di un obbligo di fare**, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato **vanificherebbe la natura sportivo – dilettantistica di quella prestazione**” – Cassazione, n. 31840/2014) a fronte della quale si è formata, invece, una consolidata prassi amministrativa che ha tratto spunto da alcune sentenze di Corti d'appello in favore della natura atipica del compenso sportivo per prestazioni lavorative nello sport dilettantistico.

La Corte d'Appello di Firenze ([sentenza n. 683/2014](#)), ha segnato l'inversione di tendenza da parte della Giurisprudenza.

Scrive, infatti, il Collegio giudicante: “.. **la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal**

*pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborzi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionalistiche".*

## CRISI D'IMPRESA

### ***La procedura di liquidazione controllata nel Codice della crisi***

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il capo IX del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ([articoli 268 e ss. CCII](#)) è riservato alla procedura di **liquidazione controllata**.

La analoga procedura prevista dalla **L. 3/2012** è la **liquidazione del patrimonio** ([articolo 14 ter](#)).

In particolare, tale ultimo articolo prevede, per il soggetto sovraindebitato, per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'[articolo 7, comma 2 lettera a\) e b\)](#), la possibilità di chiedere **la liquidazione di tutti i suoi beni**.

Alla domanda sono allegati l'inventario di tutti i beni del debitore nonché una **relazione particolareggiata dell'OCC** che deve contenere:

1. l'indicazione delle **cause dell'indebitamento e della diligenza** impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica** di adempiere le obbligazioni assunte;
3. il **resoconto sulla solvibilità** del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
4. l'indicazione della eventuale esistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;
5. il giudizio sulla **completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda.

Nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, all'[articolo 268 CCII](#), è previsto che **il debitore possa domandare la liquidazione controllata dei suoi beni**.

Al **comma 2** dello stesso articolo, è precisato che la domanda può essere presentata anche da:

- un **creditore**, anche in pendenza di procedure esecutive individuali,
- quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, anche dal **pubblico ministero**.

Tale possibilità rappresenta una **novità di rilievo rispetto alla L. 3/2012** in cui solo il **debitore** può chiedere la liquidazione dei propri beni.

Sono **esclusi dalla liquidazione controllata** (e dalla liquidazione di cui all'[articolo 14 ter L. 3/2012](#)):

1. i **crediti impignorabili ai sensi dell'[articolo 545 c.p.c.](#)**;
2. i **crediti aventi carattere alimentare e di [mantenimento](#)**, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
3. i frutti derivanti dall'**usufrutto legale** sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'[articolo 170 cod. civ.](#);
4. le **cose che non possono essere pignorate** per disposizione di legge.

L'[articolo 269 CCII](#), al **comma 2**, prevede che al ricorso debba **essere allegata una relazione**, redatta dall'OCC, **che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore**.

Il tribunale dichiara, con sentenza, aperta la **procedura di liquidazione controllata** dopo aver verificato:

- **l'assenza di domande di accesso alle procedure relative agli strumenti di regolazione della crisi** (accordi di piani attestati di risanamento; accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, concordato preventivo);
- **la sussistenza dei presupposti di cui ai paragrafi precedenti ([articoli 268 e 269 CCII](#))**.

La sentenza con cui viene aperta la liquidazione è comunicata al **liquidatore** (nominato nella sentenza ex [articolo 270 CCII](#)), che, entro 30 giorni, **aggiorna l'elenco dei creditori**, ai quali notifica la sentenza ([articolo 270, comma 4, CCII](#)).

L'[articolo 272, comma 2, CCII](#) stabilisce che il **liquidatore**, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata:

- completa **l'inventario dei beni del debitore**,
- redige un **programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione**.

Il liquidatore dovrà poi occuparsi di eseguire il **programma di liquidazione**, riferendo ogni 6 mesi a riguardo al Giudice Delegato.

Lo stesso liquidatore, ai sensi dell'[articolo 275, comma 2, CCII](#), ha **l'amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio di liquidazione.

Con la **sentenza di apertura della liquidazione controllata**, il giudice delegato assegna ai terzi

che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori un **termine di 60 giorni per trasmettere**, tramite PEC, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo.

Decorso il suddetto termine, il liquidatore predisponde un **progetto di stato passivo** ([articolo 273 CCII](#)), contenente un **elenco dei titolari di diritti sui beni, mobili e immobili, di proprietà o in possesso del debitore**. Il progetto di stato passivo viene comunicato agli interessati, a cura del liquidatore, tramite pec ovvero mediante deposito in cancelleria, in difetto dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo, **possono essere proposte osservazioni**, tramite comunicazione via pec.

**In assenza di osservazioni**, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, oltre a curarne l'inserimento sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Se, invece, sono **proposte osservazioni che il liquidatore ritiene fondate**, nei 15 giorni successivi, viene predisposto un nuovo progetto di liquidazione, nuovamente comunicato a tutti gli interessati.

Nel caso in cui **le contestazioni non siano superabili**, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato. Il **provvedimento è reclamabile davanti al collegio**, di cui non può far parte il giudice delegato e il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Alla conclusione dell'esecuzione del programma di liquidazione, il **liquidatore deve presentare un rendiconto ex [articolo 275 CCII](#)**.

**Il giudice**, se verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, **approva il rendiconto e procede alla liquidazione del compenso del liquidatore**.

Nel caso in cui il **giudice non approvi il rendiconto**, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le **opportune rettifiche ed integrazioni** del rendiconto, ed assegna un termine per il loro compimento. Se le **prescrizioni non sono adempiute nel termine**, anche prorogato, il giudice provvede alla **sostituzione del liquidatore** e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di **escludere in tutto o in parte il compenso stesso**.

Completata l'esecuzione, il **liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate**, in base all'**ordine di prelazione** risultante dallo stato passivo, previa formazione di un **progetto di riparto**.

**Il progetto deve essere comunicato al debitore e ai creditori**, i quali, entro 15 giorni, possono presentare delle **osservazioni**:

1. **in assenza di contestazioni**, il piano di riparto viene comunicato al giudice che ne autorizza l'esecuzione;
2. **in presenza di contestazioni**, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e apporta le modifiche opportune.

La procedura si chiude con **decreto ex articolo 276 CCII**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Le spese di marketing locale restano a carico del distributore**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

### **VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con la **sentenza n. 1023/2020** ha riconosciuto la correttezza del comportamento tenuto da un'impresa italiana, con riferimento alla disciplina in materia di **prezzo di trasferimento** di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), circa il mancato addebito alla propria capogruppo estera delle **spese sostenute** dalla medesima per l'esecuzione di **iniziativa di marketing e di pubblicità** dei prodotti dalla stessa compravenduti, e contraddistinti dal **marchio del Gruppo**, sul **territorio italiano**.

Il rilievo eccepito dai verificatori che, va sottolineato, non verteva su di un presunto difetto di **inerenza delle spese** sostenute dall'impresa italiana, poggiava sulla tesi che le **iniziative commerciali** intraprese dalla stessa **impresa distributrice**, poiché sostanzialmente dirette a promuovere la **vendita in Italia di beni contraddistinti dal marchio** di proprietà della capogruppo estera, avrebbero dovuto essere **oggetto di addebito** a carico di quest'ultima con l'applicazione anche di un **congruo mark up**, poiché si sarebbero sostanziati di servizi tesi a recare **vantaggio diretto alla società (capogruppo)** che era la **titolare del brand** che contraddistingueva i prodotti promozionati.

Le spese in oggetto riguardavano, in particolare, **iniziativa pubblicitarie su media locali** quali canali radio e riviste specializzate, sviluppo del **sito internet**, **organizzazione di eventi** per la promozione dei prodotti, organizzazione di **convention con agenti e clienti italiani**, **sponsorizzazione** di squadre, sia professionali che dilettantistiche, partecipanti a campionati nazionali.

In tutte queste iniziative venivano **pubblicizzati i prodotti** distribuiti in Italia dall'impresa, i quali erano **contraddistinti dal marchio del gruppo** il quale aveva certamente una sua spiccata visibilità nel format comunicativo commerciale, ma nello stesso tempo ogni iniziativa era permeata da una evidente **conformazione alle esigenze del mercato locale**, dall'adattamento al **profilo dei potenziali clienti nazionali**, e, seppure le iniziative fossero sempre necessariamente **coordinate e condivise con la capogruppo**, le stesse erano organizzate e approntate su **iniziativa autonoma del distributore** stesso.

E che il distributore italiano ne avesse tratto beneficio ne è prova, come coglie la CTP di Milano, anche **l'incremento del volume dei ricavi** delle vendite che lo stesso aveva realizzato in un ampio e precedente lasso temporale, pur operando in un **mercato altamente competitivo** e con pochi margini di crescita.

Di rilievo vi sono poi due passaggi della sentenza in commento che è interessante evidenziare.

Dapprima, viene sottolineato come sia da un lato innegabile, ma dall'altro non rilevante, il fatto che le **iniziative pubblicitarie** intraprese dal distributore italiano rinviassero e richiamassero il **marchio del gruppo**, posto che si trattava del **brand che contraddistingue i prodotti** propagandati.

Infatti, **l'impresa italiana non sosteneva alcun costo per l'utilizzo del marchio**, né in termini di **royalties** e né di **addebiti per la diffusione e/o la valorizzazione del marchio** della capogruppo; quindi, la tesi propugnata dall'Ufficio viene ricondotta ad una **mera presunzione non provata**, dato che i fatti addotti dall'impresa avevano in concreto dimostrato come non vi fosse **alcun diretto vantaggio concreto in termini monetari per il gruppo**, mentre i benefici delle iniziative promozionali promosse a livello locale erano direttamente ascritti al distributore stesso.

La seconda osservazione che si coglie nella parte motiva della sentenza è che l'operato dell'impresa italiana nel caso di specie è stato giudicato **coerente con la stessa logica tipica del distributore**, con il suo profilo funzionale, in cui è prioritaria “*l'esigenza di preservare ed aumentare la quota di mercato*”; questa logica, sottolinea il Collegio giudicante, “*ricalca le stesse Linee Guida dell'Ocse che ammettono politiche tese anche a sostenere costi più elevati o maggiori sforzi di marketing con l'obiettivo di penetrare in un nuovo mercato oppure di aumentare o difendere la propria quota di mercato*”.

Un passaggio quindi senza dubbio apprezzabile ed utile a dare rilevanza, nella **prospettiva del transfer pricing**, alle **logiche economiche e commerciali di mercato** che muovono le imprese, nel perseguire **obiettivi di medio lungo periodo**, come è il caso dell'incremento della quota di mercato.